

FAQ AL 10 DICEMBRE

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA

BANDO DI GARA N. 15 DEL 26/10/2009

Domanda 1

Non si riesce a reperire l'allegato 1 del bando per la compilazione della domanda di partecipazione.

Risposta 1

L'allegato 1 per la compilazione della domanda di partecipazione è stato inviato.

Domanda 2

In riferimento al bando di gara si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) una società cooperativa accreditata presso l'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale, può partecipare (singolarmente o in ATS) purchè abbia i requisiti di capacità finanziaria e tecnica?

2) se sì, in caso di aggiudicazione della gara potrà subire limitazioni nella partecipazione e/o affidamento ad attività formative cofinanziate a valere sui fondi PO 2007/1013?

Risposta 2

Come previsto dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto (il "CSA") possono partecipare alla procedura di gara i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 34 del Codice appalti.

Relativamente all'incompatibilità in specie citata, le uniche cause di incompatibilità espressamente previste sono: quella di avere attualmente in corso servizi di assistenza tecnica con la Regione Sicilia, come previsto al punto III.2.1) del bando di gara (il "Bando") e quella, prevista al punto 3 dell'art.10 del CSA, relativa alla composizione del gruppo di lavoro.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi citate, non sussiste - sotto il profilo dell'incompatibilità -, alcuna ulteriore preclusione a partecipare, salva una successiva valutazione, in sede di stipula contrattuale, relativa alla eventuale sussistenza di altre condizioni ostative all'esecuzione del servizio oggetto di gara.

Domanda 3

Per quanto riguarda la Capacità economica e finanziaria, al punto 111.2.2 comma b) del bando viene richiesto al soggetto capofila un fatturato specifico nel periodo 2006-2008, pari ad 1.000.000. di euro.

A tal proposito chiediamo:

1. per fatturato specifico si intende l'importo complessivo (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dei progetti di formazione realizzati, oppure soltanto l'ammontare del contributo pubblico erogato dall'Amministrazione?

2. parlando di fatturato specifico, dobbiamo intendere esclusivamente le attività formative a valere sul FSE oppure possiamo considerare anche quelle realizzate con altri fondi (ministero, provincia etc.)?

Risposta 3

Premesso che per fatturato s'intendono i proventi realizzati da un'impresa nell'esercizio delle proprie attività di vendita di beni o servizi sul mercato, e non l'importo dei progetti, né il loro eventuale cofinanziamento, si precisa che il Bando ha per oggetto l'affidamento del servizio relativo alla "CREAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI OSSERVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI REGIONALI E DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA" e servizi connessi. Pertanto, il fatturato specifico è da intendersi quello prodotto nell'ambito della prestazione di servizi nei settori oggetto di gara - segnatamente di studio, rilevazione, monitoraggio, formazione e diffusione nell'ambito del settore della formazione professionale, anche non congiuntamente - resi a favore di soggetti pubblici o privati, indipendentemente dall'eventuale cofinanziamento su fondi pubblici e/o comunitari.

Domanda 4

Si segnala una contraddizione tra il Bando di Gara e il Capitolato e disciplinare di gara, sulla possibilità di utilizzo del subappalto.

Di seguito i punti dei due documenti in contraddizione:

Bando di gara

VI.3) Informazioni complementari

h) Il subappalto è ammesso entro i limiti e con le modalità di cui all' art. 118 del Codice Appalti

Capitolato e disciplinare di gara

Art. 15 - Possibilità di suddivisione del Servizio, inammissibilità delle varianti, subappalto

3. Non è ammesso il subappalto

A mio parere data la situazione dovrebbe prevalere quanto riportato nel bando di gara.

Risposta 4

In data 09/12/2009 sul è stato pubblicato un chiarimento in risposta ad un quesito analogo.

Domanda 5

Per la compilazione del punto 5 dell'allegato 1A si richiede di indicare per i progetti analoghi importo e dotazione finanziaria. Qual è la differenza tra i due termini? In cosa la dotazione finanziaria di un servizio differisce dal relativo importo?

Risposta 5

Con importo ci si riferisce a finanziamenti esterni mentre con dotazione finanziaria ai finanziamenti esterni più gli eventuali impegni finanziari messi a disposizione direttamente dal soggetto con risorse proprie. Ne consegue che i due valori possono del tutto coincidere.

Domanda 6

In allegato troverà una riproposizione del testo relativo al paragrafo dell'allegato 1 a. A nostro parere il testo così formulato indurrebbe il dichiarante ad affermare la correttezza degli altri soggetti indicati per i reati richiamati nel testo in quanto vittima/e che non ha/hanno provveduto alla loro denuncia. Nell'allegato troverà il testo originale messo a confronto con due ipotesi di correzione:

1a) ipotesi in cui il dichiarante afferma l'inesistenza di soggetti che hanno omesso di denunciare;

1b) ipotesi in cui i reati richiamati non sono mai stati denunciati poiché nessuno dei soggetti interessati è stato mai vittima degli stessi.

Tutto ciò premesso viene chiesta una risposta circa la correttezza dell'interpretazione e dei cambiamenti proposti al riguardo, al fine di poter avviare senza esiti le procedure per la redazione e raccolta della documentazione di gara.

Ipotesi la in cui si dichiara l'assenza di correttezza rispetto ai reati contenuti nella dichiarazione paragrafo n. allegato IA

il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste al punto 2), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i suddetti reati all'autorità giudiziari salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'AVeP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dell'AVeP;

Ipotesi 2ª in cui si dichiara di non essersi mai trovato nelle condizioni di denunciare i reati contenuti nella dichiarazione paragrafo n. allegato IA

n. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, anche in asSeD7..n.e ai loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste al punto 2), non sono mai stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, D. 203, e come tali non si sono mai trovati nella condizione di denunciare i suddetti reati all'autorità giudiziaria, salvo che i reati previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 B:6' remere 1981, n. 6&9. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'AVCP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dell'AVCP;

Risposta 6

Premesso che la modulistica intende essere di supporto alla dichiarazione da rendere secondo il disposto dell'art. 11 del CSA, si ritiene che le dichiarazioni proposte siano appropriate, ma che possa essere sufficiente dichiarare l'insussistenza, in capo ai soggetti indicati nel modello – da attagliarsi alla situazione del partecipante – della situazione di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-ter del Codice Appalti.

Domanda 7

in merito al punto III.2.2.Lettera b. *Capacità Economica un fatturato specifico realizzato nell'ultimo triennio (2006- 2008) relativo a servizi nei settori oggetto di gara - segnatamente di studio, rilevazione, monitoraggio, formazione e diffusione nell'ambito del settore della formazione professionale, anche non congiuntamente - non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)*, il fatturato sopra indicato deve essere inteso come fatturato ottenuto esclusivamente a valere di finanziamenti pubblici FSE?

Risposta 7

No, la fonte di finanziamento del servizio prescinde dalla tipologia e specificità del servizio stesso (fondi ministeriali, regionali etc.).

Domanda 8

In relazione alla partecipazione al bando di gara della Regione Siciliana *"per la per la creazione e sperimentazione di un dispositivo di osservazione dei bisogni formativi regionali e di programmazione dell'offerta formativa"* (Codice CIG:03783418DC), avremmo bisogno di un chiarimento concernente i requisiti di partecipazione.

In particolare per quanto attiene il fatturato, la capacità tecnica e l'esperienza pregressa del soggetto concorrente, il bando richiede di aver realizzato, nell'ultimo triennio (2006-2008) "servizi nei settori oggetto di gara - segnatamente di studio, rilevazione, monitoraggio, formazione e diffusione nell'ambito del settore della formazione professionale, anche non congiuntamente - non inferiore ad euro 2.000.000,00" (Cfr. Sezione III, par. 111.2.2e 111.2.3).

Le domande che le sottopongo sono le seguenti:

- l'indicazione "anche non congiuntamente", implica che tra le esperienze pregresse possano essere considerate quelle che hanno comportato la realizzazione anche solo di parte delle attività indicate (studio, rilevazione, monitoraggio, formazione e diffusione nell'ambito del settore della formazione professionale) ?
- i progetti di formazione realizzati, come soggetto attuatore, con il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, che richiedono servizi di analisi del fabbisogno formativo, erogazione della formazione, monitoraggio e diffusione dei risultati, possono essere considerati analoghi ai servizi richiesti dal presente bando?

Risposta 8

- Sì, la dizione "non congiuntamente" implica letteralmente che i servizi analoghi prestati nel settore oggetto di gara possono essere considerati anche singolarmente.
- Sì, possono essere considerati servizi analoghi, fermo restando il possesso del requisito di capacità finanziaria entro cui per fatturato non può intendersi l'importo del progetto ma solo i proventi dell'impresa nell'esercizio della sua attività, come risultante dai bilanci.

Domanda 9

In relazione al bando in oggetto con la presente siamo a chiedere copia della documentazione ufficiale del bando in formato editabile (allegato 1), per la compilazione della documentazione amministrativa e il Codice identificativo di gara.

Risposta 9

L'allegato 1 per la compilazione della domanda di partecipazione è stato inviato.

Domanda 10

Nel bando di gara è riportato che i fondi fanno riferimento a: *111.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Programma Operativo FSE Regione Siciliana 2007/2013 Obiettivo Convergenza, Asse prioritario I - Adattabilità, obiettivo specifico A) Sviluppare i sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori del POR FSE.*

Come si possono scaricare i dati completi di cui al punto 111.1.2 ed a quale Misura specifica del POR 2007/2013 si riferisce l'Asse Prioritario I.

Risposta 10

I documenti richiamati sono pubblicati sul sito <http://www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/> all'interno della sezione dedicata al PO FSE Sicilia 2007/2013.

Domanda 11

L'affidamento del servizio è incompatibile con l'attività degli enti di formazione potenziali beneficiari degli interventi di formazione ovvero con l'affidamento di operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-2013 Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana? Nel capitolato è solo indicato il divieto di impiegare nel Gruppo di Lavoro personale dipendente a tempo indeterminato di tali enti ma non è indicato alcun vincolo alla partecipazione, per tali organizzazioni (esclusa l'incompatibilità con la titolarità di servizi di assistenza tecnica per la Regione Siciliana).

Risposta 11

Cfr. risposta 2.

Domanda 12

Alla luce di pronunce giurisprudenziali, anche un ente no profit quale un istituto di ricerca pubblico o privato può essere ricompreso in un'accezione ampia di impresa e, di conseguenza, può partecipare a gare pubbliche se e in quanto organizzato a produrre beni e servizi. si chiede alla stazione appaltante se siano ammesse a partecipare alla procedura di gara le università e i dipartimenti universitari.

Risposta 12

Il punto III.2 del Bando di gara - confermato dall'art. 9 del disciplinare -, limita la partecipazione alla gara in oggetto ai soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 (il "Codice Appalti"). Tale articolo deve essere letto congiuntamente all'art. 3, comma 19, del Codice Appalti, il quale definisce il termine, rispettivamente, di "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" come una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), "che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.". Questa definizione coincide con la definizione di impresa secondo il diritto comunitario, che prescinde dalla forma giuridica e dalla natura lucrativa, o meno, del soggetto e si basa unicamente sulla circostanza di fatto che lo stesso fornisca beni o servizi sul mercato, ossia rientri, con la propria attività, nell'ambito di quel mercato la cui apertura e concorrenzialità il diritto comunitario si prefigge di tutelare.

Ciò detto, le citate previsioni nei documenti di gara sono perfettamente legittime non solo ai sensi del Codice Appalti, ma anche delle norme e della giurisprudenza comunitaria.

In tale contesto, si deve sottolineare che tali previsioni non escludono, di per sé, la partecipazione di soggetti senza scopo di lucro, o di Università, purché gli stessi abbiano natura imprenditoriale, nel senso sopra menzionato.

Per quanto riguarda le Università, le stesse non sono, solitamente, considerate soggetti imprenditoriali - anche perché tale qualifica comporterebbe pesanti conseguenze anche in relazione ai finanziamenti pubblici che le stesse ricevono, che sarebbero, in quel caso, qualificabili come aiuti di Stato - e, pertanto, sono di norma escluse dalle gare di appalto, a meno che non vi partecipino mediante soggetti distinti dalle stesse appositamente costituiti e controllati.

Nel caso di specie spetta, dunque, all'Università che intende partecipare alla gara stabilire se la propria natura sia, o meno, imprenditoriale nel senso suddetto, con tutte le conseguenze che ne derivano.